

Circolare Isvap n. 474 /d del 21-2-2002

alle Imprese di Assicurazione sulla vita con sede legale in Italia e alle Imprese Estere di Assicurazione sulla vita che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

Oggetto: contratti di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174: disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o ad OICR.

La crescente operatività del mercato assicurativo in polizze *unit linked* ed i recenti sviluppi della normativa fiscale, volti ad incentivare la previdenza complementare attuata anche attraverso forme individuali di assicurazione sulla vita, rendono necessario dettare nuove disposizioni concernenti i contratti di assicurazione di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote di OICR oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione.

Le disposizioni che seguono sono articolate in tre sezioni:

SEZIONE 1: Tipologie di contratto e relativa disciplina;

SEZIONE 2: Informativa precontrattuale e contrattuale (abrogata con circolare Isvap 551/05);

SEZIONE 3: Attivi a copertura delle riserve tecniche.

-----^{oo}-----

SEZIONE 1: TIPOLOGIE DI CONTRATTO E RELATIVA DISCIPLINA

1. Tipologie contrattuali e classificazione dei fondi interni

Le polizze che prevedono prestazioni di tipo *unit linked* sono distinte nelle seguenti due tipologie di contratto, in funzione delle diverse esigenze assicurative e previdenziali a cui sono indirizzate:

- Polizze di tipo previdenziale;
- Polizze di tipo non previdenziale.

Rientrano nella prima tipologia i contratti sulla vita stipulati in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del d.lgs. 124/93; detti contratti devono rispettare, oltre alle presenti disposizioni, anche quelle già impartite con le circolari ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001 e n. 445/D del 1° giugno 2001. Sono comprese nella seconda tipologia le altre polizze assicurative che prevedono prestazioni di tipo *unit linked*.

Le categorie di attivi che possono essere inserite nei fondi interni, indicate nella sezione 3 della presente circolare, sono diverse a seconda che la prestazione contrattuale sia o meno di tipo previdenziale. E' comunque possibile collegare le prestazioni di entrambe le tipologie di contratto ad un medesimo fondo interno, qualora quest'ultimo soddisfi contemporaneamente le disposizioni previste per le due tipologie.

Le due tipologie di polizze sopra indicate possono inoltre prevedere prestazioni collegate ad uno o più OICR, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 4.

Le imprese dovranno evidenziare in modo chiaro ed univoco, anche con apposite sezioni specifiche, le prestazioni previste in polizza, al fine di rendere immediatamente manifesta ai contraenti la differenza tra i prodotti di tipo previdenziale e quelli non previdenziali.

I fondi interni si possono distinguere nelle seguenti fattispecie:

- fondi con garanzia di prestazione minima: vi rientrano i fondi interni a cui sono collegate polizze che prevedono una garanzia finanziaria di rendimento o di conservazione del capitale investito;
- fondi senza garanzia di prestazione minima: vi rientrano gli altri fondi interni non riconducibili alla precedente tipologia, ivi compresi i fondi collegati a contratti che, pur offrendo una garanzia minima in caso di morte, riconoscono all'assicurato a scadenza o per riscatto una prestazione correlata al valore delle quote acquisite.

Per la costituzione di un fondo interno è obbligatorio redigere un regolamento in base alle disposizioni del successivo paragrafo 2.

2. Regolamento del fondo interno assicurativo

Il regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di polizza; copia dello stesso deve essere consegnato al contraente unitamente alla nota informativa ed alle condizioni contrattuali al momento della sottoscrizione della proposta.

I regolamenti dei fondi interni assicurativi devono essere trasmessi all'ISVAP con le comunicazioni trimestrali relative alle riserve tecniche, in occasione della prima determinazione della riserva collegata al fondo.

Il regolamento contiene in maniera distinta i seguenti elementi minimali.

2.1. Aspetti generali

Il regolamento indica:

- la denominazione del fondo interno, definita in modo univoco rispetto ad altri presenti sul mercato;
- gli eventuali comparti di investimento in cui è suddiviso il fondo;
- la possibilità di fusione con altri fondi interni della compagnia, le cause che possono determinarla, le modalità operative e gli effetti per l'assicurato. La fusione potrà avvenire tra fondi interni aventi caratteristiche simili.

2.2. Obiettivi

Il regolamento indica gli obiettivi del fondo interno, o dei singoli comparti, specificando con chiarezza i profili di rischio cui è esposto il fondo.

Le imprese individuano un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del fondo interno assicurativo a cui sono collegate le prestazioni. Il benchmark deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo elaborati e diffusi da soggetti terzi;
- b) essere coerente con i rischi connessi alla politica di investimento del fondo nonché con le tipologie di attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche;
- c) essere chiaro e trasparente nella formula di calcolo, nella composizione del paniere e nella attribuzione dei pesi;

d) consentire una facile reperibilità dei dati relativi alle componenti cui fa riferimento.

Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, l'impresa ne illustra le motivazioni in Nota informativa e indica, in suo luogo, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del fondo, la misura della volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile.^{a)}

2.3. Caratteristiche

Devono essere riportate le tipologie di attività in cui si intendono investire le risorse destinate al fondo interno o ai singoli comparti. In particolare, devono essere definiti con chiarezza i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione dei medesimi; tali criteri costituiscono il punto di riferimento per l'individuazione e la selezione delle attività potenzialmente acquisibili dal fondo.

In tale ambito devono essere specificati:

- la possibilità di affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla compagnia. In tal caso il regolamento del fondo interno deve esplicitamente prevedere l'esclusiva responsabilità della società assicurativa nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del fondo;
- l'intenzione di impiegare strumenti finanziari derivati e le finalità perseguite con l'utilizzo degli stessi;
- l'eventuale possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR "collegati"), sul fondo acquirente non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, le imprese non addebitano alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.^{b)}

2.4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il regolamento indica:

- i criteri utilizzati per la valutazione degli attivi inseriti nel fondo interno; in particolare dovranno essere descritti in modo dettagliato i criteri di valutazione delle attività, quotate o non, per le quali non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- le modalità operative di attribuzione dei crediti d'imposta maturati nel fondo interno o comparto, quando previsto, e delle eventuali commissioni retrocesse dai gestori di fondi;
- la modalità e la frequenza di calcolo del valore della quota del fondo interno o comparto.

La valorizzazione della quota deve avvenire con cadenza non superiore ad una settimana per i fondi collegati a prestazioni non previdenziali e ad un mese per i fondi collegati a prestazioni previdenziali. Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore netto complessivo del fondo o del comparto, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del fondo o del comparto deve essere determinato in

base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.^{c)}

2.5. Spese

Il regolamento indica le spese, dirette ed indirette, a carico del fondo interno o comparto, secondo la tipologia di seguito indicata:

- a) commissioni di gestione applicate dalla compagnia;
- b) commissioni per la garanzia di prestazione minima, applicate dalla compagnia;
- c) commissioni di overperformance applicate dalla compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo;
- f) commissioni di gestione applicate dalle S.G.R., mediante esplicitazione del costo massimo.

Le modalità di determinazione delle commissioni di gestione devono essere indicate con chiarezza, specificando gli elementi del relativo calcolo. Nel caso in cui nel patrimonio del fondo o comparto siano presenti quote di OICR, tale commissione può essere applicata a condizione che sia prestato in modo sistematico ed adeguato un servizio di *asset allocation* dalla compagnia.

E' consentita l'applicazione di commissioni di gestione differenti all'interno del medesimo fondo interno, ad esempio in funzione delle categorie di investitori ovvero dei canali di vendita, sulla base di parametri oggettivamente individuati nel regolamento. In questo caso, il regolamento dovrà individuare con chiarezza le classi di quote ed i corrispondenti livelli di commissioni, definire una metodologia di calcolo del valore della quota che garantisca a tutte le classi la medesima *performance* al lordo delle citate commissioni e prevedere la pubblicazione separata delle varie classi.

Qualora sia previsto un parametro oggettivo di riferimento nell'ambito di una gestione mirata alla massimizzazione del rendimento, così come definita al punto 2.2., il regolamento può prevedere le commissioni di *overperformance*, commisurate al miglior rendimento positivo che il fondo ottiene rispetto a tale parametro. La comparazione deve avvenire sulla base delle rilevazioni riguardanti periodi temporali omogenei.

Se l'impresa intende replicare l'andamento del parametro di riferimento non dovranno gravare sul fondo interno commissioni legate alla migliore *performance* rispetto al parametro di riferimento.

Devono inoltre essere indicate le modalità con cui le predette commissioni verranno imputate al fondo con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota ed evitando riduzioni del numero di quote attribuite.

Le commissioni di gestione applicate dalle S.G.R., cui alla voce f), devono essere indicate solo nel caso in cui nel fondo interno o comparto sia previsto l'acquisto esclusivo o prevalente di parti di OICR. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, le imprese potranno rivedere il costo massimo previsto nel regolamento, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Per quanto riguarda gli oneri e le spese imputabili al fondo o comparto, non potranno essere inserite altre voci rispetto a quelle sopra indicate. In particolare, non potranno essere fatte gravare sul fondo le spese dell'affidamento della gestione ad intermediari abilitati.

2.6. Modifiche regolamentari

Il regolamento deve contenere l'indicazione della possibilità di effettuare modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato. Tali modifiche devono essere trasmesse con tempestività all'Istituto, con evidenza degli effetti sugli assicurati, e comunicate ai contraenti.

3. Rapporti con la rete distributiva

Le compagnie devono dare istruzioni alla rete distributiva per una tempestiva trasmissione della documentazione relativa alla sottoscrizione, al rimborso ed alle operazioni di passaggio tra fondi interni o comparti nonché per la rimessa dei premi.

Le richieste di rimborso delle quote o di passaggio tra fondi interni o comparti, presentate alla rete distributiva devono essere trasmesse alle imprese entro il termine massimo di tre giorni lavorativi successivi.

4. Polizze collegate direttamente a parti di OICR

Le prestazioni delle polizze *unit linked* possono essere collegate ad uno o più OICR, aventi le caratteristiche previste alla sezione 3.

Le parti degli OICR devono essere detenute dalla compagnia e nel caso in cui le prestazioni siano collegate a più di un OICR occorre il rispetto delle seguenti disposizioni:

- deve essere definita con chiarezza la composizione del paniere di OICR ed il metodo di determinazione del suo valore, che costituisce il valore di riferimento per la prestazione assicurativa;
- devono essere indicati il tipo di rischio configurabile con il paniere, se predefinito dalla compagnia, l'informativa necessaria per l'individuazione dei valori di riferimento e le modalità di comunicazione periodica del valore raggiunto dal paniere.

Per tali prodotti le compagnie non possono imputare commissioni di gestione se non giustificabili dalla struttura del paniere (a titolo di esempio panieri modificabili dalla compagnia secondo una univoca formula esplicitata in contratto).

5. Documenti obbligatori del fondo interno

Le imprese di assicurazione devono osservare le seguenti prescrizioni per ciascuno dei fondi interni assicurativi:

- a) tenuta di un libro mastro del fondo interno, che può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2215 del codice civile e delle altre norme vigenti; nello stesso devono essere annotate cronologicamente, separate per singolo comparto, ove previsto, le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del fondo, con un aggiornamento delle scritture in linea con la periodicità della valorizzazione delle quote;
- b) redazione di un prospetto indicante il valore unitario delle quote in cui è suddiviso il fondo interno, o comparto, inteso come risultato del rapporto tra il valore complessivo netto del

- fondo, o comparto, ed il numero delle quote in essere all'atto della valutazione; tale prospetto dovrà essere compilato con periodicità pari alla valorizzazione delle quote;
- c) redazione del rendiconto annuale della gestione del fondo interno, o comparto, comprensivo dei prospetti compilati secondo lo schema di cui agli allegati 1 e 2 con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio. Tale rendiconto dovrà essere redatto, datato e sottoscritto dal rappresentante della società entro sessanta giorni dalla fine dell'esercizio annuale e conservato presso l'impresa.

L'impresa assicurativa dovrà inoltre redigere il libro di cui al precedente punto a) anche con riferimento ai prodotti con prestazioni collegate al valore delle quote di OICR, registrando le operazioni di movimentazione delle quote nonché il numero delle stesse in essere alla data di valorizzazione.

Il rendiconto della gestione del fondo interno, o comparto, deve essere sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Il medesimo rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, deve essere inviato all'ISVAP e messo a disposizione del pubblico nella sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita dei relativi prodotti assicurativi entro trenta giorni dalla sua redazione. Lo stesso deve inoltre essere consegnato su richiesta dell'assicurato.

[SEZIONE 2] (Abrogata con circolare Isvap 551/05)

SEZIONE 3: ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

1. Investimenti idonei

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di ciascun fondo interno o comparto devono essere allocati e gestiti in modo coerente con gli obiettivi di investimento del fondo esplicitati nel regolamento e con un adeguato livello di diversificazione.

Le imprese assicurative che costituiscono fondi interni collegati a prestazioni di polizze di tipo non previdenziale possono inserire nel fondo, o nel comparto, le seguenti categorie di attività:

1) strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri, che facciano riferimento alle seguenti tipologie:

- a) titoli di Stato;
- b) titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- c) titoli azionari;
- d) strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, nei limiti definiti ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione;

- e) titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della presente circolare. Gli stessi devono prevedere a scadenza almeno il rimborso del valore nominale prescindendo da indicizzazioni o collegamenti della prestazione complessiva.

2) fondi d'investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:

- a) OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- b) OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria;
- d) fondi chiusi mobiliari, situati in Stati della zona A, nei limiti definiti al paragrafo 2 della presente sezione;

3) strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che facciano riferimento alle seguenti tipologie ed abbiano una scadenza non superiore a sei mesi:

- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso una banca;

4) crediti, verso l'erario per crediti d'imposta maturati, qualora riconosciuti agli assicurati;

5) altri attivi, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto. Tali attivi dovranno essere, tra l'altro, coerenti con gli obiettivi, le caratteristiche e le previsioni dei flussi di cassa del fondo o comparto.

I fondi di investimento relativi a contratti con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di OICR, dovranno rientrare nell'ambito delle tipologie di attivo di cui al punto 2, lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

Gli investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati saranno oggetto di particolare attenzione da parte dell'impresa di assicurazione che ne valuterà i profili di rischio in termini di redditività, sicurezza, liquidabilità e durata finanziaria. Tali profili dovranno risultare compatibili con le linee di investimento del fondo interno assicurativo e, per quanto concerne la liquidabilità, con i flussi di cassa previsti.

Le categorie degli strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Per gli strumenti finanziari derivati e per i titoli strutturati si rimanda a quanto disposto nel successivo paragrafo 3. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante.

Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiore a “BB” ovvero “not rated”, nei limiti del 5% del valore corrente del fondo, o comparto. Sono esclusi da tale limite i titoli “not rated” emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale ai fini di stabilità su base individuale ed i titoli azionari.

Per quanto riguarda le parti di OICR, il profilo di rischio del credito corrispondente non deve essere superiore a quello previsto per i citati strumenti finanziari. In particolare, può essere utilizzato come elemento di valutazione del profilo di rischio del credito la composizione degli attivi del fondo, anche in termini di investimento prevalente risultante dal regolamento dell’OICR.

Le parti di OICR che non soddisfano tale condizione devono essere ricomprese nell’aliquota del 5% sopra indicata.

Le imprese che intendono costituire fondi interni collegati a prestazioni di polizze di tipo previdenziale possono inserire, oltre alle categorie di investimento sopra illustrate, le seguenti ulteriori attività:

- a) mutui e prestiti garantiti;
- b) fondi chiusi immobiliari;
- c) partecipazioni di controllo in società immobiliari;

sono fatte salve le disposizioni relative allo Stato di residenza dell’emittente ed ai criteri di gestione degli investimenti.

2. Limiti alla gestione degli investimenti

Nella gestione del fondo interno non è consentito:

- vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante;
- assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. E’ tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo collegato a polizze di tipo previdenziale strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo. Tale limite può essere elevato al 25% per i fondi interni collegati a polizze di tipo previdenziale. Al riguardo le tipologie di attivi previste per i soli fondi collegati a polizze di tipo previdenziale sono considerate, ai soli fini del calcolo del limite di cui sopra, attivi non quotati. Sono inoltre considerati come non quotati anche i fondi chiusi, se le relative quote non sono effettivamente negoziate in un mercato regolamentato. Non rientrano nei citati limiti, gli strumenti finanziari detenuti per la replicazione della garanzia finanziaria, aventi comunque scadenza e requisiti compatibili con tale necessità, nonché i titoli, non quotati in mercati regolamentati ovvero la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, per i quali sia stato stipulato con una controparte di elevato *standing* un contratto che ne preveda la cessione a valore corrente.

Al riguardo, al fini del calcolo del limite massimo di titoli non quotati, le imprese adotteranno le opportune deliberazioni per individuare, secondo precise tempistiche e modalità attuative, gli strumenti finanziari detenuti la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o irrilevanza dei volumi trattati. In ogni caso, si considerano non quotati gli strumenti finanziari detenuti per valori superiori al 20% dell’emissione.

Gli strumenti monetari di cui al precedente paragrafo 1 non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. Tale limite non si applica nei fondi o comparti specializzati in tale tipologia di attivo. E' ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un *rating* pari a "AAA" o equivalente, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio lungo termine, da almeno una primaria agenzia di valutazione del merito di credito, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore. Il limite percentuale di cui sopra può essere superato, relativamente all'investimento in uno strumento finanziario idoneo per la replicazione della garanzia finanziaria, per un valore comunque non superiore alla corrispondente riserva matematica per la prestazione minima. Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti legati tra loro da relazioni di controllo non possono eccedere il limite del 30% del totale delle attività del fondo^{d)}.

Il fondo interno non può essere investito in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 10% delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività .

In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo.

Qualora il patrimonio del fondo venga investito in depositi presso Banche del gruppo di appartenenza dell'impresa, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla Banca medesima alla propria clientela primaria.^{e)}

Gli attivi contenuti nei fondi chiusi, negli strumenti ibridi, quali ad esempio le *asset backed notes*, o negli eventuali altri attivi autorizzati dall'Istituto, devono essere computati assieme agli strumenti monetari o finanziari al fine della determinazione del limite per emittente.

Nel caso in cui la gestione del patrimonio del fondo interno sia affidata a soggetti terzi, l'impresa dovrà adottare adeguate procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal regolamento del fondo.

3. Strumenti finanziari derivati

L'investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, a condizione che tale investimento non alteri i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento.

Le presenti disposizioni si applicano anche all'investimento di risorse relative al fondo interno in strumenti finanziari derivati facenti parte integrante di titoli strutturati.

Quanto previsto all'art. 4, comma 3, del provvedimento ISVAP n. 297/96, in ordine al possesso di attivi idonei e sufficienti per soddisfare gli impegni nascenti dagli strumenti finanziari derivati detenuti, dovrà essere rispettato per ogni fondo interno detenuto dall'impresa assicurativa.

4. Replicazione della garanzia di minimo

Qualora l'impresa intenda costituire fondi interni nei quali venga offerta una garanzia di prestazione minima, provvedendo in modo diretto alla sua copertura attraverso una gestione dinamica degli attivi, deve essere trasmessa all'Istituto, entro 60 giorni dalla commercializzazione del prodotto collegato al fondo, una nota che descriva il tipo di modello interno che l'impresa intende adottare, al fine di replicare la garanzia prestata, con l'indicazione delle ipotesi e dei parametri posti a base del modello stesso. E' tuttavia facoltà dell'impresa sottoporre preventivamente all'Istituto tale modello.

Nel caso in cui la copertura della suddetta garanzia sia attuata ricorrendo all'acquisto di strumenti finanziari idonei a garantire la prestazione prevista in polizza, il rischio di prestazione deve risultare coperto e il rischio di liquidità deve essere effettivamente limitato dalle caratteristiche dello strumento finanziario ovvero da specifici accordi con l'emittente dello strumento finanziario. Per quanto riguarda il rischio di credito, lo strumento finanziario deve rispettare le disposizioni impartite da questo Istituto con il provvedimento 981/G del 16 settembre 1998.

5. Separazione delle attività riferibili ai singoli fondi interni o OICR esterni

Nel caso in cui l'impresa assicurativa detenga uno o più fondi interni, o parti di OICR esterni, le attività riferibili ad ognuno di essi costituiscono un patrimonio distinto sia sotto il profilo contabile sia ai fini dell'inserimento degli stessi nel registro degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche. Le prestazioni della compagnia in relazione ai contratti afferenti al singolo fondo, o OICR, dovranno essere effettuate ricorrendo agli attivi relativi al fondo o all'OICR; altri attivi potranno essere utilizzati solo in casi eccezionali.

Al riguardo, rientrano in tale previsione i casi in cui a fronte di maggiorazioni del capitale previste per il caso di morte o per altre garanzie accessorie, ovvero di garanzie di minimo offerte direttamente dall'impresa, la società non detenga quote sufficienti per l'erogazione della prestazione complessiva dovuta in base alle condizioni contrattuali.

6. Segnalazioni trimestrali di vigilanza

Con la circolare n. 358/D del 15 gennaio 1999 questo Istituto ha indicato le modalità per la trasmissione in via informatica dei dati relativi alle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, ivi compresi, nell'allegato 8, i codici delle tipologie di attivi collegati a polizze *unit linked* ed *index linked*.

Tenuto conto delle tipologie di attività indicate nel paragrafo 1, della presente sezione, si rende necessario integrare i suddetti codici. Pertanto, a partire dalla comunicazione trimestrale relativa al 31 marzo 2002, le imprese dovranno effettuare la trasmissione dei dati relativi alle tipologie di attività in parola secondo le informazioni riportate nell'allegato 3, che sostituisce il citato allegato 8 della circolare 358/99.



La presente circolare entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua emanazione.

I contratti di nuova emissione collegati ai fondi interni preesistenti devono conformarsi alle disposizioni della presente circolare entro il 31 luglio 2002. Qualora tale adeguamento non risulti compatibile con le condizioni contrattuali nel loro complesso e con gli attivi esistenti nei fondi interni, le imprese dovranno comunicare tale situazione all'Istituto entro il 15 aprile 2002 al fine di consentire l'adozione di specifiche disposizioni.

Con riferimento al portafoglio in essere alla data di entrata in vigore della presente circolare, le imprese dovranno uniformarsi agli obblighi di informativa in corso di contratto, di cui alla Sezione 2, in occasione della prima comunicazione periodica successiva al 31 luglio 2002.

La circolare n. 317 del 15 gennaio 1998 è abrogata.

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) _____ SEZIONE PATRIMONIALE
AL .../.../.....**

ATTIVITÀ	Situazione al		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 Titoli di Stato				
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI				
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al _____		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITÀ				
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ				
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO				
Numero delle quote in circolazione				
Valore unitario delle quote				

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
Allegato 2

	Rendiconto al.....		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. Commissione di gestione				
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia				
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo				

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza	+/-	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Codici delle tipologie di attivi presenti nel modello 2

Allegato 3

Tipologia di attivo	Codice
Titoli di Stato	1a
Titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili	1b
Titoli azionari	1c
Strumenti finanziari derivati	1d
Titoli strutturati e altri strumenti ibridi	1e
OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE	2a
OICR nazionali non armonizzati	2b
OICR esteri non armonizzati	2c
Fondi chiusi mobiliari	2d
Depositi bancari in conto corrente	3a
Certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario	3b
Operazioni di pronti contro termine	3c
Crediti d'imposta	4
Altri attivi autorizzati dall'Istituto	5
Mutui e prestiti garantiti	6
Fondi chiusi immobiliari	7
Partecipazioni di controllo in società immobiliari	8

Note:

a) le parole da “ Le imprese individuano”a “della quota ritenuta accettabile.” sono state così modificate con circolare Isvap 551/05

b) paragrafo aggiunto con circolare Isvap 551/05

c) La circolare 551 ha abrogato il seguente periodo “Il valore delle quote in cui è suddiviso il fondo, o comparto, deve essere pubblicato il giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione

periodica, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale specificatamente indicato nel regolamento”.

c) ai sensi della circolare Isvap 551/05 il limite del 30% deve intendersi riferito anche al gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

d) paragrafo aggiunto con circolare Isvap 551/05.